CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni penali: III Sezione, 11 giugno 1997, n. 5543.

La disciplina di cui all'art. 7, secondo comma, della l. 195/1974 riguarda – con l'esclusione di quelle di cui al primo comma per le quali sussiste un divieto assoluto di erogazione – tutte le società commerciali e non le sole società di capitali.

Omissis.
Il ricorso, così configurato quanto alla sua estensione, è fondato. Va ricordato, anche per comodità espositiva, che la norma di cui all'art. 7 co. 2 l. 195-74 recita testualmente che "sono vietati i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico - organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e sempre che non siano comunque vietati dalla legge". Le pronunce assolutorie relative ai capi 3, 5 - 10 e 7 - 13 sono state basare sul principio, affermato dal Pretore e fatto proprio dalla Corte d'Appello, secondo cui la citata norma del capv. dell'art. 7 l. 195-74, quando parla di società private, intende riferirsi unicamente alle società di capitali; la pronuncia assolutoria d'appello relativa ai capi 1, 2, 8 e 9 (in ordine ai quali il Pretore aveva fatto affermazione di responsabilità, in quanto concernenti finanziamenti erogati da società di capitali) è, invece, fondata sulla mancanza di prove "della consapevolezza da parte dell'imputato delle irregolarità" contestategli. Correlativamente, le censure del ricorrente sono (come precisato in narrativa) di erronea interpretazione dell'art.7 l. 195-74, per quanto concerne il primo gruppo di imputazioni (capi 3, 5 e 7) e di mancanza ed illogicità della motivazione, relativamente al secondo gruppo di imputazioni (capi 1. 2, 8 e 9); sempre correlativamente, la decisione deve seguire i citati distinti gruppi di capi di imputazione e di censure. In ordine ai primi, la Corte d'Appello, nel giustificare l'accoglimento del principio, su cui era basata la pronuncia assolutoria di primo grado secondo cui l'art. 7 della l. 195-74 quando parla di società private intende riferirsi unicamente alle società di capitali, ha osservato che "le società di persone, operando per mezzo degli stessi soci o di soci - amministratori, non hanno tecnicamente degli organi sociali e neppure sono tenute a rendere pubblico il loro bilancio"; che la tesi stessa troverebbe conferma nella ratio della norma che, "mirando ad impedire che la lotta politica sia inquinata da occulti flussi di danaro, tende a controllare i contributi o i servizi erogati dalle società private, ma una siffatta verifica è concepibile solamente in relazione alle società di capitali, le uniche tenute per legge all'iscrizione in bilancio nonché al suo deposito e alla sua pubblicazione, mentre le società di persone, pur obbligate alla tenuta delle scritture contabili e a redigere un inventario che si chiude annualmente con il conto dei profitti e delle perdite, non sono tenute alla pubblicazione del loro bilancio interno, bensì alla sua semplice vidimazione ex art. 2217 c.c.". Esattamente, il ricorrente ha controdedotto che l'art. 7 citato parla di società private in genere, senza distinzione alcuna, e tali sono anche le società di persone, rientranti senza possibilità di dubbio nella nozione di cui all'art. 2247 c.c. alla quale, nell'interpretazione del dato normativo, occorre fare riferimento. Né l'assolutezza della formulazione viene meno per il solo fatto che la norma stessa, faccia salvi, rispetto alla generale incriminazione di cui alla proposizione precedente, i finanziamenti o i contributi che "siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio"; infatti, l'eccezione, in tal modo espressa, ha inteso ribadire che, la necessità della trasparenza, che in questa materia riguarda tutte le società, deve necessariamente, rispetto alle sole società di capitali, esprimersi nelle particolari forme esplicitamente indicate. Inoltre, appare evidente che la già precisata ratio della norma incriminatrice non giustificherebbe in alcun modo l'esclusione delle società di persone dal divieto di finanziamenti occulti, esclusione che, anzi, aprirebbe nel sistema normativo una breccia che quasi lo vanificherebbe.
Nemmeno ha rilievo il fatto che le società di persone non abbiano tecnicamente degli organi sociali né l'obbligo di rendere pubblico il bilancio: esse, invero, agiscono attraverso i soci e sono tenute, comunque, alla redazione di un inventario, mentre non rileva l'obbligo della sua pubblicazione, essendo essenziale (come giustamente osservato dal ricorrente) solo l'esistenza e l'ostensibilità di un bilancio non occultabile e non manipolabile successivamente alla sua stesura. Va, quindi, ribadito il principio, già altra volta affermato (contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata circa l'inesistenza di precedenti) da questa Corte (sez. VI, 4.6.96), secondo cui la disciplina di cui all'art. 7 co. 2 l. 195-74 in tema di finanziamenti societari ai partiti riguarda tutte le società commerciali, escluse solo quelle di cui al primo comma per le quali sussiste un divieto assoluto di siffatte erogazioni. Ciò si desume dalla letterale formulazione della norma che al citato secondo comma opera un richiamo indifferenziato

e in via revisionale alle società non comprese tra quelle previste nel precedente; a ciò deve aggiungersi la considerazione che la normativa in materia sanziona trasgressioni di precetti posti a tutela della trasparenza - in particolare quello relativo all'iscrizione in bilancio - che ben possono verificarsi con riguardo ad ogni tipo delle suddette società commerciali.
Omissis.